

Delibera 2164 del 22 marzo 2006

Gian Carlo Abelli

MODALITÀ ATTUATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI INNOVATIVI RIVOLTI ALL'INFANZIA E ALL'ADOLESCENZA, AI SENSI DELL'ART.4, COMMA 2 LETTERE B), G) E DELL'ART.5, COMMA 1 LETTERA A), B) DELLA L.R. 6 DICEMBRE 1999 N. 23 "POLITICHE REGIONALI PER LA FAMIGLIA" - ANNO 2006

Umberto Fazzone

Umberto Fazzone

VISTO Il Programma Regionale di Sviluppo della VIII Legislatura (DCR 26 ottobre 2005 n. VIII/25) che prevede tra le proprie priorità la promozione di politiche di sostegno alla famiglia e al suo ruolo educativo nei confronti dei minori;

VISTO l'Obiettivo di Governo Regionale 2006 della DG Famiglia e Solidarietà Sociale "G1-Azioni integrate di promozione e tutela della famiglia" che prevede specificamente la realizzazione di iniziative innovative in risposta alle esigenze delle famiglie in tema di tutela della maternità, disagio dell'adolescenza , abbandono scolastico;

RITENUTO opportuno orientare le finalità degli interventi innovativi previsti dalla l.r.23/99"Politiche regionali per la Famiglia" coerentemente con gli indirizzi espressi dal Programma regionale di sviluppo della VIII legislatura;

VISTA la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 "Politiche regionali per la famiglia" e richiamati nello specifico:

- l'art. 4, comma 2 relativo alla promozione ed al potenziamento, da parte della Regione, di interventi innovativi rivolti all'infanzia e all'adolescenza, e nello specifico le lettere b) e g):
 - b) potenziare la ricettività dei servizi di asilo nido, anche mediante il convenzionamento con i soggetti che gestiscono tali servizi secondo gli standard qualitativi ed organizzativi definiti dalla Giunta Regionale;
 - g) combattere il fenomeno della dispersione scolastica;
 - l'art. 5, comma 1 attraverso il quale, la Regione, in base al principio della sussidiarietà, valorizza e sostiene la solidarietà tra famiglie promuovendo le associazioni e le formazioni di privato sociale rivolte a:
 - a) organizzare ed attivare esperienze di associazionismo sociale, atto a favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare, anche mediante l'organizzazione di 'banche del tempo';
 - b) promuovere iniziative di sensibilizzazione e formazione al servizio delle famiglie in relazione ai loro compiti sociali ed educativi;

VISTA la l.r. 11 luglio 1997, n. 31: "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali" che prevede all'art. 2, comma 6, che le Aziende Sanitarie Locali svolgano le funzioni di:

- programmazione, integrazione e coordinamento in ambito socio-assistenziale per l'intera zona di competenza;
- programmazione delle attività socio-assistenziali di rilievo sanitario afferenti l'area materno - infantile e l'età evolutiva;

RICHIAMATO il Piano Socio Sanitario Regionale 2002/2004 che pone come obiettivo centrale il consolidamento del ruolo della famiglia quale soggetto attivo, secondo il principio della sussidiarietà, nella definizione e gestione degli interventi di welfare;

RICHIAMATO l'art. 4, comma 3, della l.r. n. 23/99 che definisce le modalità operative necessarie all'attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 ed in particolare l'indicazione dei tempi e delle modalità per la presentazione dei progetti di iniziative innovative, dell'organismo competente alla valutazione tecnica degli stessi e della procedura per la formulazione delle graduatorie;

RITENUTO di promuovere l'attivazione di partnership/collaborazioni tra associazioni di solidarietà familiare iscritte nel registro regionale ex l.r. n° 23/99 e gli altri soggetti non profit, individuati nell' **allegato n. 2 punto 2**, solo per i progetti presentati ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera g);

RITENUTO quindi, di definire le suddette modalità nel "Bando per l'erogazione di contributi a sostegno dei progetti innovativi in attuazione dell'art 4 comma 2 lettere b) e g) e dell'art. 5, comma 1 lettere a) e b) l.r 23/99 "Politiche regionali per la famiglia" Anno 2006" **allegato n. 2** che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO di destinare al cofinanziamento regionale degli interventi innovativi di cui all'art.4, comma 2 lettere b) e g), e all'art.5, comma 1 lettere a) e b) della l.r. n. 23/99, oggetto del presente provvedimento, la somma complessiva di € 8.000.000,00 a valere sulle disponibilità dell'U.P.B.5.2.2.2.91 cap.5109 del Bilancio regionale – esercizio 2006;

STABILITO:

- di ripartire e assegnare alle Aziende Sanitarie Locali e al Comune di Milano, così come riportato nell'allegata tabella (**allegato 1**) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'importo complessivo di €8.000.000,00 stanziato sull'U.P.B. 5.2.2.2.91 cap.5109 del Bilancio regionale – esercizio 2006 di cui al precedente punto;
- di ripartire i singoli budget assegnati alle Aziende Sanitarie Locali e al Comune di Milano nel seguente modo:
 - 65 % ai progetti da attivare a norma dell'art.4, comma 2, lettere b), g);
 - 35 % ai progetti da attivare a norma dell'art.5, comma 1 lettere a), b);
- per i progetti da attivare a norma dell'art. 4, comma 2 lettere b), g), le risorse sono così ripartite:
 - per il 70% ai progetti presentati dalle associazioni di solidarietà familiare operanti singolarmente o in partnership con altri soggetti non profit (individuati al punto 2, allegato 2);
 - per il 30% ai progetti presentati da altri soggetti non profit (individuati al punto 2, allegato 2);
- per i progetti da attivare a norma dell'art. 5, comma 1 lettere a), b) le risorse sono così ripartite:

- per il 50% ai progetti presentati dalle associazioni di solidarietà familiare iscritte nel registro regionale ex l.r. n° 23/99;
- per il 50% ai progetti presentati da altri soggetti non profit (individuati al punto 2 allegato 2) ;

RITENUTO che:

- per ogni progetto di nuova presentazione, relativo all'art. 4 comma 2 lettere b) e g), utilmente collocato in graduatoria, secondo i limiti delle disponibilità finanziarie, il cofinanziamento regionale sarà pari al 70% del costo complessivo del progetto stesso e comunque non superiore a:
 - € 25.822,84 per i progetti presentati da un singolo soggetto;
 - € 40.000,00 per i progetti presentati da associazioni di solidarietà familiare iscritte nel registro regionale ex l.r. n° 23/99 in partnership con altri soggetti non profit;

nel caso in cui il soggetto proponente richieda un contributo inferiore al 70% del costo complessivo del progetto, verrà erogato l'importo richiesto;

- per ogni progetto di nuova presentazione, relativo all'art. 5 comma 1 lettere a) e b) utilmente collocato in graduatoria secondo i limiti delle disponibilità finanziarie, il cofinanziamento regionale sarà pari al 70% del costo complessivo del progetto stesso e comunque non superiore a € 15.000,00; nel caso in cui il soggetto proponente richieda un contributo inferiore al 70% del costo complessivo del progetto, verrà erogato l'importo richiesto;

nel caso di progetti cofinanziati da parte di altri enti pubblici, si procederà ad una riduzione del contributo regionale pari all'entità del cofinanziamento di tali enti;

- per ogni singolo progetto che si configura quale "continuazione" della prima e/o della seconda annualità di progetti finanziati e attivati a seguito dei Bandi 2004 e 2005 della l.r.23/99, limitatamente agli ambiti previsti dall'art.4, comma 2 lettera g) il cofinanziamento regionale è stabilito nel seguente modo:
 - per la continuazione della prima annualità di un progetto già finanziato e attivato a seguito del bando 2005, tale finanziamento sarà pari al 40% del costo complessivo del progetto stesso e, comunque, non superiore a € 14.755,91. Nel caso in cui il soggetto proponente richieda un contributo inferiore al 40% del costo complessivo, verrà erogato l'importo richiesto;
 - per la continuazione della seconda annualità di un progetto già finanziato e attivato a seguito del bando 2004 e la cui prosecuzione della prima annualità è stata finanziata dal Bando 2005, tale finanziamento sarà pari al 25% del costo complessivo del progetto stesso e, comunque, non superiore a € 9.222,44. Nel caso in cui il soggetto proponente richieda un contributo inferiore al 25% del costo complessivo, verrà erogato l'importo richiesto;

il cofinanziamento da parte di altri enti pubblici potrà essere aggiunto, senza riduzioni del contributo regionale, fino a raggiungere una quota complessiva che non sia superiore al 70% del costo complessivo del progetto.

STABILITO che le graduatorie formulate dalle A.S.L./Comune di Milano dovranno essere trasmesse alla D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale;

RITENUTO di demandare a successivo decreto del Direttore Generale l'approvazione :

- dello schema di domanda di contributo da presentare ai sensi della l.r. n. 23/99: "Politiche Regionali per la famiglia", anno 2006

- dello schema tecnico per la presentazione dei progetti innovativi attuativi di cui all'art.4, comma 2 lettere b) e g)- l.r. n.° 23/99: "Politiche regionali per la famiglia" – anno 2006

- del prospetto per le partnership/collaborazioni tra associazioni di solidarietà familiare e gli altri soggetti non profit (solo progetti ai sensi dell'art.4, comma 2 lettera g)- l.r. n.° 23/99

- dello schema tecnico per la presentazione dei progetti innovativi attuativi di cui all'art.5, comma 1 - l.r. n. 23/99: "Politiche regionali per la famiglia"- anno 2006 ;

VISTI:

- il D.P.G.R. 9 maggio 2005 n. 6923 con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha conferito al sig. Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;
- la D.G.R. n. 2 del 18 maggio 2005 "Costituzione delle Direzioni Generali, incarichi e altre disposizioni organizzative – 1° provvedimento organizzativo – VIII Legislatura", con la quale sono stati determinati l'attuale assetto organizzativo della Giunta Regionale e le competenze dei dirigenti;

All'unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare le modalità ed i criteri di contribuzione da parte della Regione dei progetti innovativi da attivarsi a norma dell'art.4, comma 2 lettere b) e g), e dell'art.5, comma 1, lettere a) e b), come indicato dai seguenti allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - Tabella di riparto e assegnazione alle Aziende Sanitarie Locali e al Comune di Milano, **(allegato 1)**
 - Bando per l'erogazione dei contributi a sostegno dei progetti innovativi in attuazione dell'art. 4, comma 2 lettere b) e g), e dell'art. 5, comma 1 lettere a) e b) l.r. n. 23/99: "Politiche regionali per la famiglia" – anno 2006 **(allegato 2)**;

2. di demandare a successivo decreto del Direttore Generale l'approvazione :
 - dello schema di domanda di contributo da presentare ai sensi della l.r. n. 23/99: "Politiche Regionali per la famiglia", anno 2006

 - dello schema tecnico per la presentazione dei progetti innovativi attuativi di cui all'art.4, comma 2 lettere b) e g)- l.r. n.° 23/99: "Politiche regionali per la famiglia" – anno 2006

 - del prospetto per le partnership/collaborazioni tra associazioni di solidarietà familiare e gli altri soggetti non profit (solo progetti ai sensi dell'art.4, comma 2 lettera g)- l.r. n.° 23/99

 - dello schema tecnico per la presentazione dei progetti innovativi attuativi di cui all'art.5, comma 1 - l.r. n. 23/99: "Politiche regionali per la famiglia"- anno 2006;

3. di destinare al cofinanziamento regionale delle attività innovative di cui all'art.4, comma 2 lettere b) e g), e all'art.5, comma 1 lettere a) e b) della l.r. n. 23/99, oggetto del presente provvedimento, la somma complessiva di €8.000.000,00 a valere sulle disponibilità dell'U.P.B. 5.2.2.2.91 cap.5109 del Bilancio regionale – esercizio 2006;

1. di assegnare alle Aziende Sanitarie Locali e al Comune di Milano, così come riportato nell'allegata tabella **(allegato 1)** che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'importo di €8.000.000,00 stanziati sull'U.P.B. 5.2.2.2.91 cap.5109 del Bilancio regionale – esercizio 2006, di cui al precedente punto;

2. di ripartire i singoli budget assegnati alle Aziende Sanitarie Locali e al Comune di Milano nel seguente modo:

- 65 % ai progetti da attivare a norma dell'art.4, comma 2, lettere b), g);
- 35 % ai progetti da attivare a norma dell'art.5, comma 1 lettere a), b);
- per i progetti da attivare a norma dell'art. 4, comma 2 lettere b), g), le risorse sono così ripartite:
 - per il 70% ai progetti presentati dalle associazioni di solidarietà familiare operanti singolarmente o in partnership con altri soggetti non profit (individuati al punto 2, allegato 2);
 - per il 30% ai progetti presentati da altri soggetti non profit (individuati al punto 2, allegato 2);
- per i progetti da attivare a norma dell'art. 5, comma 1 lettere a), b) le risorse sono così ripartite:
 - per il 50% ai progetti presentati dalle associazioni di solidarietà familiare iscritte nel registro regionale ex l.r. n° 23/99;
 - per il 50% ai progetti presentati da altri soggetti non profit (individuati al punto 2, allegato 2);

6. di stabilire che:

- per ogni singolo progetto di nuova presentazione, presentato da un singolo ente, relativo all'art. 4 comma 2 lettera b) o g) utilmente collocato in graduatoria, il cofinanziamento regionale sarà, secondo i limiti delle disponibilità finanziarie, pari al 70% del costo complessivo del progetto stesso comunque non superiore a **€25.822,84**; nel caso in cui il soggetto proponente richieda un contributo inferiore al 70% del costo complessivo del progetto, verrà erogato l'importo richiesto;
- per ogni singolo progetto di nuova presentazione, presentato da associazioni di solidarietà familiare in partnership con altri soggetti non profit, relativo all'art. 4 comma 2 lettera g) utilmente collocato in graduatoria, il cofinanziamento regionale sarà, secondo i limiti delle disponibilità finanziarie, pari al 70% del costo complessivo del progetto stesso comunque non superiore a **€40.000,00**; nel caso in cui il soggetto proponente richieda un contributo inferiore al 70% del costo complessivo del progetto, verrà erogato l'importo richiesto;
- per ogni singolo progetto di nuova presentazione, relativo all'art. 5 comma 1 utilmente collocato in graduatoria il cofinanziamento regionale sarà, secondo i limiti delle disponibilità finanziarie, pari al 70% del costo complessivo del progetto stesso comunque non superiore a **€15.000,00**; nel caso in cui il soggetto proponente richieda un contributo inferiore al 70% del costo complessivo del progetto, verrà erogato l'importo richiesto; nel caso di progetti cofinanziati da parte di enti pubblici, si procederà ad una riduzione del contributo regionale pari all'entità del cofinanziamento di tali enti;
- per ogni singolo progetto che si configura quale "continuazione" della prima e/o della seconda annualità di progetti finanziati e attivati a seguito dei Bandi 2004 e 2005 della

l.r.23/99, limitatamente all'ambito elencato nell'art.4, comma 2 lettera g) il cofinanziamento regionale è stabilito nel seguente modo:

- per la continuazione della prima annualità di un progetto già finanziato e attivato a seguito del bando 2005, tale finanziamento sarà, secondo i limiti delle disponibilità finanziarie, pari al 40% del costo complessivo del progetto stesso e, comunque, non superiore a € 14.755,91. Nel caso in cui il soggetto proponente richieda un contributo inferiore al 40% del costo complessivo, verrà erogato l'importo richiesto.
- per la continuazione della seconda annualità di un progetto già finanziato e attivato a seguito del bando 2004 e la cui prosecuzione della prima annualità è stata finanziata dal Bando 2005, tale finanziamento sarà, secondo i limiti delle disponibilità finanziarie, pari al 25% del costo complessivo del progetto stesso e, comunque, non superiore a € 9.222,44. Nel caso in cui il soggetto proponente richieda un contributo inferiore al 25% del costo complessivo, verrà erogato l'importo richiesto;

il cofinanziamento da parte di altri enti pubblici potrà essere aggiunto, senza riduzioni del contributo regionale, fino a raggiungere una quota complessiva che non sia superiore al 70% del costo complessivo del progetto.

7. di stabilire che le graduatorie formulate dalle Aziende Sanitarie Locali e dal Comune di Milano dovranno essere pubblicate e trasmesse entro il 24 luglio 2006 alla D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale;
8. di rinviare a successivi atti del Direttore Generale della D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale l'assunzione di tutti i provvedimenti necessari per attuare le finalità indicate nella presente deliberazione;
9. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di inserirla sul sito web della D. G. Famiglia e Solidarietà Sociale.

IL SEGRETARIO